

Chi ha paura della trasparenza? Ulteriori riflessioni a distanza di quattro anni.

Carla Marcucci

Nel gennaio 2016 affrontai questo tema con un breve articolo pubblicato su praticacollaborativa.it con il quale intendevo rispondere alle perplessità e preoccupazioni spesso manifestate da colleghi non formati o appena formati alla Pratica Collaborativa rispetto all'obbligo di trasparenza alla quale le parti s'impegnano quando scelgono di gestire un conflitto con tale metodo.

Oggi mi sento di poter "rincarare" la dose di quanto già allora scrissi perché credo che possiamo ormai ritenere introdotta anche in Italia, nella sostanza se non ancora nella forma, la *disclosure*, caratteristica di altri ordinamenti giuridici, rispetto a qualsiasi opzione procedurale si scelga per affrontare un conflitto familiare.

Che si tratti di un procedimento di negoziazione assistita (e tanto più se di esso si tratti), di un procedimento su ricorso per separazione consensuale o su ricorso congiunto per ottenere il divorzio, magari anche preceduti da un percorso di mediazione familiare, di giudizio di separazione o di divorzio iniziati in modo contenzioso e definiti poi su conclusioni congiunte, di giudizio rimasto contenzioso dall'inizio alla sua conclusione, anche in tutti questi casi la non condivisione delle informazioni rilevanti, le omissioni, le reticenze, le menzogne trovano ormai rimedi in varie iniziative consentite ai privati e al giudice e in sanzioni talmente gravi da dover indurre ciascuna parte, ed i rispettivi difensori, a ritenere vigente l'obbligo di trasparenza ben oltre i confini della Pratica Collaborativa.

Il concetto di trasparenza, infatti, è stato progressivamente sempre più "assimilato" nelle controversie in materia familiare attraverso varie previsioni ed orientamenti giurisprudenziali che, nel complesso, oggi disegnano un quadro di sostanziale obbligo di *disclosure* per definire, per accordo delle parti o decisione del giudice, una controversia di tale natura.

In estrema sintesi deduco questa conclusione dai seguenti elementi.

1. Diritto di accesso, consentito dalla L. 241/90, alla documentazione fiscale di un soggetto da parte del privato cittadino che abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso. In tal senso è significativa la recente sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 29 luglio 2019 n. 5347 che ha dichiarato l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di consentire ad una moglie di prendere visione della documentazione fiscale, specificamente indicata, del marito per far valere un suo diritto in giudizio (accesso difensivo).
2. Diritto di accesso a mezzo di autorizzazione del giudice secondo la previsione dell'art. 155 *sexies* delle Disposizioni di Attuazione c.p.c. che prevede i procedimenti in materia di famiglia fra quelli ai quali è possibile applicare le disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Potere del giudice, questo, che si aggiunge ai molti altri da sempre previsti quali, ad esempio, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile/estimativa ed indagini di polizia tributaria.
3. Sempre più frequente richiesta di *disclosure* da parte dell'autorità giudiziaria sin dall'introduzione dei giudizi in materia di famiglia. Un esempio di ciò, fra i tanti che potrebbero essere citati, è rappresentato dalle *Linee Guida per la redazione degli atti processuali in materia di famiglia* sottoscritte il 14 marzo 2019 dalla Corte d'Appello di

Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ispirate espressamente ai principi della *disclosure*, di verità e di trasparenza “*per consentire al giudice di venire a conoscenza di tutte le informazioni reddituali e patrimoniali necessarie per adottare una decisione equa anche in punto di condizioni economiche*”. In tale caso la *disclosure* è “guidata” attraverso l’invito alla compilazione di un dettagliatissimo modulo intitolato “*Dichiarazione relativa ai redditi-patrimonio*” che le parti dovranno compilare, sottoscrivere e allegare agli atti introduttivi, corredata di tutti i documenti richiesti.

4. Attraverso il riconoscimento della natura contrattuale degli accordi raggiunti in ambito familiare, e non solo all’esito di una negoziazione assistita, ma anche laddove vi sia una definizione di natura giurisdizionale (decreto di omologa o sentenza) (Cass. 20.08.2014, n.18066) e la conseguenziale previsione di rimedi quali il dolo revocatorio e l’annullamento per vizio del consenso. In tal senso le affermazioni più risalenti della Corte di Cassazione a S.U n. 9213/1990 avevano già trovato specifica conferma nella decisione della Cassazione n. 8096/2015 che è stata oggetto del mio primo articolo in argomento.

Pertanto, ed in conclusione, nessuno deve più avere paura della Pratica Collaborativa per l’obbligo di trasparenza che impone alle parti e per il ruolo che attribuisce ai difensori, di garanti dell’osservanza di tale obbligo da parte dei loro assistiti.

Con tale obbligo parti e difensori, infatti, dovranno fare i conti anche al di fuori della Pratica Collaborativa, ogni volta che affrontino un conflitto familiare, con qualsiasi metodo lo facciano salvo, altrimenti, trovarsi di fronte a possibili, anzi probabili, brutte sorprese.